



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.10.2003  
COM(2003) 569 definitivo

2003/0223 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo  
di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea  
e il governo degli Stati Uniti d'America**

**(SEC(2003) 1048)**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

**Oggetto: proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America**

1. Con decisione del 13 ottobre 1998, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America<sup>1</sup>. Tale accordo è entrato in vigore il 14 ottobre 1998.

L'articolo 12, lettera b) dell'accordo recita: "Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. Fatto salvo il diritto delle Parti di rivedere l'accordo nell'ultimo anno di ogni quinquennio, l'accordo può essere ulteriormente prorogato, con eventuali modificazioni, di quinquennio in quinquennio mediante accordo scritto tra le Parti.

2. Tale revisione è stata condotta da un gruppo indipendente di esperti.

L'approfondita analisi dell'impatto del suddetto accordo sullo sviluppo della cooperazione transatlantica nel campo della ricerca traccia un ritratto complessivamente positivo, sebbene sia possibile conseguire risultati ancora migliori.

La Commissione giudica accettabili ed intende mettere in pratica le varie raccomandazioni espresse dal gruppo di esperti.

Risultano particolarmente interessanti le seguenti raccomandazioni, cui sarà dato seguito durante la fase di preparazione e di attuazione dell'accordo:

- "promuovere la conoscenza dell'accordo negli Stati membri dell'Unione europea al fine di aumentarne l'importanza e la partecipazione degli Stati membri in relazione allo spazio europeo della ricerca e alle conclusioni del consiglio di Lisbona, nonché individuare le aree bersaglio per la comunicazione nei settori pertinenti (scienza, industria, governo)";
- "un migliore utilizzo del Gruppo consultivo paritetico dell'accordo come veicolo di comunicazione in modo che la comunità scientifica e le altre comunità pertinenti siano più consapevoli del suo ordine del giorno e degli esiti delle sue deliberazioni. Il Gruppo consultivo paritetico deve incoraggiare contributi a tali deliberazioni da un pubblico più vasto al fine di disporre di una gamma più ampia di opinioni";
- "nell'ambito del processo di rinnovamento, definire una strategia che sviluppi efficacemente quanto fatto nei primi cinque anni e sfrutti meglio il potenziale dell'accordo".

---

<sup>1</sup> GUL 284 del 22.10.1998, pag. 35.

La Commissione presterà, inoltre, particolare attenzione alle raccomandazioni relative all'equilibrio della reciprocità, a un quadro generale per la questione dei finanziamenti, nonché a garantire una buona comunicazione diretta con gli enti governativi statunitensi.

In conclusione "l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica è una piattaforma dotata di un potenziale importante e se ne raccomanda il rinnovo".

3. I servizi della Commissione hanno informato le autorità degli Stati Uniti d'America di essere favorevoli a rinnovare l'accordo sopra citato per un periodo supplementare di cinque anni.

Gli Stati Uniti desiderano un rinnovo rapido, senza modifica del testo dell'accordo, per mantenere la continuità delle relazioni scientifiche e tecnologiche tra gli Stati Uniti e la Comunità europea.

Un rapido rinnovo è pertanto nell'interesse di entrambe le parti.

4. Visto che il contenuto sostanziale dell'accordo di prossima scadenza resta invariato, non risulta assolutamente utile seguire le consuete procedure di negoziazione del rinnovo (articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE). Considerati i vantaggi che un rinnovo rapido recherebbe a entrambe le parti, si suggerisce di procedere in un'unica fase (ossia una procedura unica e un atto unico per la firma e la conclusione dell'accordo).

Alla luce di quanto esposto in precedenza, la Commissione chiede al Consiglio:

- di approvare, a nome della Comunità e previa consultazione del Parlamento europeo, la conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America;
- di autorizzare il presidente del Consiglio a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad esservi vincolata.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 13 ottobre 1998<sup>4</sup>, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America.
- (2) L'articolo 12, lettera b) dell'accordo recita: "Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. Fatto salvo il diritto delle Parti di rivedere l'accordo nell'ultimo anno di ogni quinquennio, l'accordo può essere ulteriormente prorogato, con eventuali modificazioni, di quinquennio in quinquennio mediante accordo scritto tra le Parti";
- (3) I servizi della Commissione hanno informato le autorità degli Stati Uniti d'America di essere favorevoli a un rinnovo dell'accordo sopra citato per un ulteriore quinquennio. Un rapido rinnovo è pertanto nell'interesse di entrambe le parti;
- (4) Il contenuto sostanziale dell'accordo rinnovato è identico al contenuto materiale dell'accordo che scade il 13 ottobre 2003;
- (5) È opportuno approvare, a nome della Comunità, l'accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America,

---

<sup>2</sup> GUC ...

<sup>3</sup> ...

<sup>4</sup> GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35.

DECIDE:

*Articolo 1*

L'accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad esservi vincolata.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

**ACCORDO**  
**CHE RINNOVA L'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEGLI STATI  
UNITI D'AMERICA**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità", da una parte,

e

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, dall'altra,

in appresso denominate "le Parti",

CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e gli Stati Uniti d'America svolgono al momento attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci;

VISTO l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Washington il 5 dicembre 1997 e che scadrà il 13 ottobre 2003;

DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica nel quadro ufficiale stabilito dal suddetto accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE.

*Articolo 1*

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America firmato a Washington il 5 dicembre 1997 e che scadrà il 13 ottobre 2003 è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni.

*Articolo 2*

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle Parti ha notificato all'altra, per iscritto, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 3*

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per il governo degli Stati Uniti d'America

## SCHEDA FINANZIARIA DELL'ATTO NORMATIVO

**Settore(i) di intervento: RST**

**Attività: cooperazione scientifica e tecnologica internazionale**

**DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO INTESO A RINNOVARE L'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA**

### **1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE**

#### **1.1. Linee di bilancio interessate**

Le spese connesse alla realizzazione e al controllo dell'accordo saranno imputate alle linee di bilancio specifiche dei programmi previsti dal programma quadro comunitario di RST (capitolo B6-6013).

### **2. DATI COMPLESSIVI IN CIFRE**

#### **2.1. Metodo di calcolo del costo totale annuo dell'azione (stima)**

- a. Attività preparatorie, revisione delle attività di cooperazione:** riunioni del Gruppo consultivo paritetico, scambio di informazioni, visite di funzionari ed esperti negli Stati Uniti d'America **50 000 EUR**
- b. Seminari/riunioni scientifiche e tecniche** **60 000 EUR**
- TOTALE: 110 000 EUR/anno**

### **3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO**

| Natura della spesa |    | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione paesi candidati | Rubrica PF |
|--------------------|----|-------|---------------------|--------------------------------|------------|
| SNO                | SD | No    | Sì                  | Sì                             | N. 3       |

### **4. BASE GIURIDICA**

– Con base giuridica. - [Programma pluriennale - Codecisione (con riferimento finanziario privilegiato)].

#### **4.1. Denominazioni e riferimento**

– Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

- Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006).

## **5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE**

### **5.1. Necessità dell'intervento comunitario**

L'intervento finanziario della Comunità è indispensabile in quanto la cooperazione prevista rientra nell'attuazione dei programmi quadro, compresa la parte finanziaria: partecipazione degli Stati Uniti d'America a taluni programmi specifici e spese amministrative sostenute dalla Comunità (missioni di funzionari comunitari, organizzazione di seminari nella Comunità e negli USA).

#### *5.1.1. Obiettivi perseguiti*

L'obiettivo principale è dare impulso alla cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America nel campo della RST nei settori previsti dai programmi quadro.

- L'accordo intende consentire alla Comunità e agli Stati Uniti di trarre reciproco vantaggio dai progressi scientifici e tecnici frutto dei rispettivi programmi di ricerca, attraverso la partecipazione della comunità scientifica e dell'industria degli Stati Uniti ai programmi di ricerca comunitari e la partecipazione autonoma e non sovvenzionata di organismi aventi sede nella Comunità a progetti statunitensi.
- I beneficiari dell'accordo nella CE e negli USA sono le comunità scientifiche, l'industria e la popolazione in generale, grazie agli effetti diretti e indiretti della cooperazione.

#### *5.1.2. Durata dei lavori*

Il presente accordo è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni e può essere prorogato di comune accordo di quinquennio in quinquennio.

### **5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio**

#### *5.2.1. Natura della spesa*

Sovvenzione al 100% (missioni negli Stati Uniti di funzionari della Commissione e di esperti; organizzazione di *workshop*, seminari e riunioni nella Comunità europea e negli USA).

## **6. INCIDENZA FINANZIARIA**

### **6.1. Spese di funzionamento di natura amministrativa e tecnica comprese nella parte B (per l'intero periodo)**

#### *6.1.1. Spese di gestione della decisione (stima)*

Ripartizione indicativa, importi (espressi in milioni di euro)

|                           | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| Stanziamenti di impegno   | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Stanziamenti di pagamento | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

## **7. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### **7.1. Sistema di controllo**

Le attività nel contesto dell'accordo di cooperazione saranno valutate a scadenze regolari dai servizi competenti della Commissione.

La valutazione comprenderà i seguenti elementi:

- a. raccolta di informazioni: in base ai dati relativi ai programmi specifici previsti dal programma quadro;
- b. valutazione complessiva dell'azione: alla fine di ogni anno i servizi della Commissione effettueranno una valutazione di tutte le attività di cooperazione intraprese nel quadro dell'accordo.

## **8. MISURE ANTIFRODE**

In ogni fase delle attività di cooperazione effettuate ai sensi del presente accordo sono previsti numerosi controlli amministrativi e finanziari, e in particolare:

- esame, ai diversi livelli, delle note di spesa prima di effettuare i pagamenti;
- controllo ad opera del servizio di audit interno;
- controlli ad opera della Corte dei Conti dell'UE.